



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA N. 249 DEL 23/09/2021

OGGETTO: Modifiche normative allo svolgimento della Festa Fiera di Crespellano nel Comune di Valsamoggia per l'anno 2021 a causa dell'emergenza sanitaria

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Convenzione approvata con Deliberazione del C.C. n. 85 del 07/12/2016, prorogata, tra il comune di Valsamoggia e il Comune di Monte S. Pietro, per l'esercizio in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e ss.mm.ii.;

VISTI

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", in base al quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 e con il quale sono state rafforzate le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e viene confermato il sistema di classificazione delle regioni per fascia di rischio (rossa, arancione, gialla) con l'introduzione di un'ulteriore fascia bianca;

- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

- Dpcm 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

- - il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21)

- - il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. *Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87*

- il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali *Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106*

- il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, *Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126*

- il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTI in particolare i protocolli di sicurezza adottati relativi alle attività produttive di commercio su aree pubbliche in base ai quali, in particolare: "dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi" e cioè:

- "- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.";

VISTI i seguenti criteri da adottare per la regolamentazione dei mercati, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale:

- tenere in considerazione la loro localizzazione
- le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali,
- la maggiore o minore frequentazione;

VISTA l'ordinanza sindacale di disciplina delle fiere per l'anno 2020, di cui al n.58 del 28/08/2020

CONSIDERATO che nel Comune di Valsamoggia si tengono i seguenti mercati annuali, denominati Fiere: Fiera di San Matteo di Savigno, il 22/09/2020; Festa Fiera di Crespellano, il 26 e 27/09/2020; la

Fiera del gnocco fritto di Castelletto, il 4 – 11 e 18/10/2020;

VISTO che le tradizionali e contestuali manifestazioni temporanee ai sensi degli artt. 68-69 T.U.L.P.S organizzate dalle pro loco municipali anche quest'anno saranno svolte in misura ridotta;

CONSULTATE le associazioni di categoria di commercio su aree pubbliche per quanto riguarda la fiera di Crespellano, con nota prot.46939 del 17/09/2021;

RITENUTO che sono necessarie alcune modifiche alla disciplina della Fiera di Crespellano, per permettere uno svolgimento ordinato e rispettoso delle normative in materia di Covid19 e comunque coerente con il cartellone di pubblici spettacoli organizzato dalla proloco

TENUTO CONTO che:

-l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

-che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

-che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO, pertanto:

-che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

-che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi di salute pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

RILEVATO che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri per il bilancio comunale;

VISTI:

il D.Lgs.n.114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.;

L.R. 25/06/1999 n.12 e la s.m. L.R.24/05/2013 n.4;

la Delibera di Giunta Regionale n.1368/99 così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.485/13;

Visto il Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio comunale di Monte San Pietro n.10 del 09/04/2015 e il Regolamento istitutivo del mercato di Calderino e

delle successive modifiche, per le parti identificative del mercato ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la documentazione presente agli atti d'ufficio;

ORDINA

1. in relazione alla Festa Fiera di Crespellano:
 - di definire temporaneamente la data di svolgimento della Fiera in domenica 26/09/2021, con esclusione quindi del sabato precedente, durante il seguente orario:
 - dalle ore 08:30 alle ore 19:00, con possibilità per gli operatori di arrivare:
 - a partire dalle ore 08:00 se sulla provinciale e
 - a partire dalle ore 07:30 se su altre strade
 - svolgimento delle operazioni di spunta alle ore 08:30
 - possibilità di lasciare il posteggio fra le 19:00 e al massimo entro le 23:00, con riapertura inderogabile della viabilità ordinaria;
 - di non prevedere la fornitura di energia elettrica e di invitare gli operatori che necessitano di corrente ad utilizzare un generatore proprio
2. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di fiere e mercati cittadini.
3. Per ogni esigenza sopravvenuta di modifica alle disposizioni adottate, si farà riferimento al Responsabile del Servizio SUAP, che procederà con proprio atto.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
- di incaricare il Servizio di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
Servizio Polizia Locale;
Compagnia Carabinieri di Crespellano

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei

regolamenti comunali vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Daniele Ruscigno

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)